

PROVINCIA DI MILANO  
 -----

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

NR. 88 DEL 22-12-2016

Allegati: n° NumeroDocAllegati

COPIA

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  
 ANNO 2017**

Il giorno ventidue del mese di Dicembre dell'anno duemilasedici, alle ore 19:00 e seguenti, presso questa sede comunale, convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata ai sensi delle vigenti norme. Assume la Presidenza FABIO SECONDO COLOMBO assistito dal Segretario Generale FORTUNATO NAPOLI.

Dei Signori Consiglieri in carica presso questo Comune sono rispettivamente presenti e assenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
COMINCINI EUGENIO	X		AIMI MAURO	X	
GADDA ANDREA	X		GARGANTINI CLAUDIO		X
POZZI DANIELE	X		KELLER CLAUDIO	X	
MANDRINI DANIELE	X		MANDELLI CRISTIAN	X	
LEVATI ANGELO	X		MELITI GIUSEPPE	X	
REBAGLIO AGNESE	X		DE LUIGI FABRIZIO	X	
MAGISTRELLI MAURIZIO	X				
FRIGERIO GIANLUIGI		X			
COLOMBO FABIO SECONDO	X				
MARIANI MARIANGELA	X				
RADAELLI DANILO	X				

Numero totale **PRESENTI: 15 – ASSENTI: 2**

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Atto di Consiglio Comunale n° 88 del 22-12-2016

Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel processo verbale della seduta consiliare di cui all'art. 79 del regolamento del Consiglio Comunale.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta del Sindaco e dell'Assessore al Bilancio;

Vista la proposta di deliberazione in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Preso atto che la presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare in data 12/12/2016;

Visto il parere dell'Organo di Revisione espresso in conformità a quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con voti favorevoli	11
Contrari	4 (Mandelli, Keller, De Luigi, Aimi)
Astenuti	nessuno
Espressi in forma palese	

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata;

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta;

Con voti favorevoli	11
Contrari	4 (Mandelli, Keller, De Luigi, Aimi)
Astenuti	nessuno
Espressi in forma palese	

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2017**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta del Sindaco e dell'Assessore al Bilancio;

PREMESSO che:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ai commi 639 – 731 dell'art. 1, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- l'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

ATTESO che il nuovo tributo è entrato in vigore dal 1° gennaio 2014:

- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

TENUTO CONTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il Comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) lo stesso utilizzato per l'applicazione della TARES e per la TIA;
- questo Comune applica la tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, già a far data dall'anno 2006;
- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- alle utenze domestiche deve essere assicurata una riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata;

CONSIDERATO che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2017 dovrà coprire i costi totali per assicurare l'integrale copertura;

RICHIAMATO l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo

dei rifiuti urbani” che prevede l’approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelto;

VISTO l’art. 2, comma 2, del D.P.R. 158/1999, che conferma “la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti”;

VISTO il piano finanziario per l’anno 2017 contenente l’analisi dei costi effettivi, approvato con propria deliberazione in data odierna;

CONSIDERATO inoltre:

- che l’art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”;
- che una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l’art. 5, del D.P.R. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti);
- che i riferimenti alla superficie occupata e al numero dei componenti il nucleo familiare sono operati non in maniera proporzionale, ma in maniera da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
- che per le utenze non domestiche, l’art. 6 del D.P.R. 158/1999, dispone il riparto con riferimento alla superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un’articolazione ed una correlativa produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso in cui il Comune non disponga di sistemi di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze;
- che il Comune di Cernusco sul Naviglio non dispone di tali sistemi di misurazione, per cui occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa, fatta eccezione per la parte riguardante servizi di smaltimento aggiuntivi per la remunerazione dei quali è stata determinata una tariffa che tiene conto del costo di smaltimento dei rifiuti stessi, precisando che tale tariffa rappresenta solo l’1% circa dell’entrata complessiva da tariffa;
- che le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche, previste dal DPR 158/1999, contengono l’elencazione di n. 30 categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo potenziale di produzione di rifiuti;
- che si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di utenza, all’interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle, senza possibilità di deroghe, nel caso non si dispongano di dati di effettiva misurazione;
- che il comma 652 art. 1 della L. 147/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 27, della L. 208/2016 (legge di stabilità 2016) prevede che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione di coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di al DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;
- che per l’anno 2017, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario pari a € 4.068.691,51 e derivante dal dettaglio dei costi riportato nell’analisi del piano stesso, viene suddiviso secondo le voci che in base al D.P.R. 158/1999 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa;
- che a parziale copertura dei costi previsti per l’anno 2017 è stato detratto l’importo di € 365.000,00 relativo all’entrata presunta CONAI relativa all’anno 2017 e all’entrata da tariffa per servizi aggiuntivi stimata per l’anno 2017 in € 40.000,00;
- che i costi del servizio anno 2017 da coprire con la tariffa ammontano quindi a euro 3.663.691,51;
- che i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari a € 1.960.034,89, pari al 53,50% del totale dei costi;
- che i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari a € 1.703.656,62 pari al 46,50% del totale;
- che dovendosi procedere, quindi, al riparto, dei costi complessivi, tra utenze domestiche e non domestiche e dovendo operare una scelta discrezionale mirata ad agevolare le utenze domestiche, come previsto dal DPR 158/1999 (art. 4, comma 2), sono state individuate le

percentuali, per quanto riguarda la parte fissa della tariffa, del 53,44% per le utenze domestiche e del 46,56% per le utenze non domestiche, mentre per quanto riguarda la parte variabile della tariffa, del 51,44% per le utenze domestiche e del 48,56% per le utenze non domestiche;

- che occorre suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche, applicando gli indici di produzione presunta fissati nelle tabelle 1.a e 2, per le utenze domestiche e 3.a e 4.a, per le utenze non domestiche, tabelle allegate al D.P.R. 158/1999 e qui riassunte:

1. Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche: Ka - coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare (i suoi valori sono determinati in misura fissa dal metodo normalizzato - tabella 1.a);

2. Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche: Kb - coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare (tabella 2 metodo normalizzato);

3. Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche: Kc - coefficiente potenziale di produzione (tabella 3.a);

4. Intervalli di produzione Kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche: Kd - coefficiente di produzione kg/mq anno (tabella 4.a);

CONSIDERATO che nella scelta del coefficiente di produzione presuntiva (utenze non domestiche), previsto dal D.P.R. 158/1999 per ciascuna tipologia di attività, tra un minimo ed massimo, viene individuato per la maggior parte delle categorie il coefficiente medio, così come già fatto per gli anni precedenti, diminuito di una percentuale del 5%, fatta eccezione per le due categorie (cat. n. 16 e cat. n. 29), riguardanti i banchi di vendita mercato, per le quali è stato mantenuto il coefficiente medio, tenuto conto dell'elevata capacità di produrre rifiuti a fronte di ridotti spazi a disposizione; mentre per alcune categorie è stato individuato il coefficiente minimo tenuto conto della ridotta capacità di produzione rifiuti a fronte di ampi spazi a disposizione (cat. N. 1-scuole, associazioni, luoghi culto, biblioteche, cat. N. 4 -impianti sportivi, distributori carburanti e cat. 13-bis-centri commerciali con superficie complessiva > di 20.000 mq);

RITENUTO inoltre di avvalersi anche per l'anno 2017 per la categoria 1 "musei, biblioteca, scuole, associazioni, luoghi di culto", della facoltà prevista dal comma 652, art. 1 della L. 147/2013, così come modificata dall'art. 1, comma 27, della L. 208/2015, e di applicare la riduzione del 50% al valore del coefficiente minimo previsto dalle tabelle 3a e 4a allegate al DPR 158/1999 tenuto conto della bassa capacità di produrre rifiuti delle fattispecie in questione;

RITENUTO quindi che, concluso il riparto, sulla base delle percentuali individuate, della parte fissa e della parte variabile tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, la determinazione della tariffa per ciascuna categoria di utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:

1. Utenze domestiche:

- Partite soggette a TARI nell'anno 2016, comprensive anche delle utenze dei non residenti e aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;

- Suddivisione dei nuclei familiari, a seconda del numero dei componenti (da 1 a 6 e più) e individuazione della tariffa in base alla superficie occupata per tipologia di nucleo;

- Applicazione dei coefficienti di adattamento, il primo Ka, nei valori fissi, il secondo Kb nei valori determinati entro i limiti dell'intervallo prefissato dal D.P.R. 158/1999;

2. Utenze non domestiche:

- I dati presi a riferimento sono le partite, con le relative superfici, soggette a TARI nell'anno 2016 aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;

- Ridistribuzione delle utenze non domestiche nelle categorie d'utenza previste dal D.P.R. 158/1999 e dal regolamento di applicazione della Tari;

- Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimessa al Comune nei limiti dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999);

DI DARE ATTO che al termine dell'esercizio finanziario 2017 si dovrà procedere alla quantificazione esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli sul piano finanziario dell'anno successivo;

DI DARE ATTO che i coefficienti per la determinazione della tariffa anno 2017 sono riassunti nei prospetti allegati A) e B), allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'allegato piano tariffario, allegato C), che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in cui viene esplicitato l'iter di formazione della tariffa ai sensi del DPR 158/1999;

CONSIDERATO che dal piano tariffario, allegato C), risultano determinate le tariffe TARI da applicare per l'anno 2017, così come meglio riassunte negli allegati D), utenze domestiche, allegato E), utenze non domestiche, mentre per quanto riguarda le tariffe per i servizi aggiuntivi di smaltimento di cui all'allegato F) le modalità di determinazione delle stesse sono riportate nel piano finanziario elaborato per l'anno 2017;

VISTO che nella Legge di bilancio 2017 è prevista la riconferma del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali comunali, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTI:

- il DPR 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI);
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
- la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

## **DELIBERA**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare per l'anno 2017 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) secondo le tariffe riportate nell'allegato D) utenze domestiche, allegato E) utenze non domestiche e allegato F) tariffa per servizi smaltimento aggiuntivi, allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
3. di stabilire che i coefficienti utilizzati per la definizione delle tariffe, così come meglio specificato nelle premesse, sono riassunti negli allegati A), utenze domestiche, B), utenze non domestiche, allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
4. di allegare alla presente deliberazione il prospetto (ALLEGATO C) contenente la dimostrazione dell'applicazione del metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento tenendo conto dei coefficienti come sopra determinati;
5. di dare atto che alle tariffe TARI determinate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura determinata dall'Amministrazione Provinciale di Milano;
6. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TARI 2017, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;
7. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio.

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione della necessità che le tariffe di cui sopra entrino in vigore dal 1° gennaio 2017,

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Provincia di Milano

PARERE AI SENSI DELL' ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267, DEL 18 AGOSTO 2000

Sulla proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO avente per oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2017

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra indicata.

Lì, 07-12-2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
F.to Dott.ssa NEGRONI AMELIA

Documento originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2017.

Lì, 07-12-2016

IL DIRIGENTE SETTORE ECON.FINANZIARIO  
F.to Dott.ssa Amelia Negroni

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to FABIO SECONDO COLOMBO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. FORTUNATO NAPOLI

**[ X ]** Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO  
*F.to DOTT. FORTUNATO NAPOLI*

Copia di documento originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.